

ALLEGATO A

In base ai commi 3 e 5 art. 54 del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE - del 17 giugno 2014 - General Block Exemption Regulation ("GBER")

Ai fini della determinazione delle spese ammissibili si considerano:

- i **costi per pre-produzione, lavorazione e post-produzione** (*relativamente ai capi I e III Film Fund Film Commission Vallée d'Aoste*);
- i **costi per realizzazione** dell'opera audiovisiva nelle sue fasi di sviluppo (*relativamente al capo II Film Fund Film Commission Vallée d'Aoste*).

Relativamente ai costi eleggibili sopracitati, una spesa è considerata ammissibile se reca un chiaro riferimento al progetto beneficiario del contributo.

Una fattura sarà considerata ricevibile se l'emittente:

- è società con sede legale e/o operativa nella Regione autonoma Valle d'Aosta (iscritta al Registro delle Imprese VdA) e la prestazione lavorativa è stata effettuata in relazione al progetto presentato;
- è ditta individuale o persona fisica residente nella Regione autonoma Valle d'Aosta, e la prestazione lavorativa è stata effettuata in relazione al progetto presentato.

Le spese per il personale impiegato nella realizzazione complessiva del progetto (comprensive di oneri sociali) sono ritenute ammissibili se la persona assunta ha residenza (o domicilio fiscale) nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Un importo corrispondente all'IVA versata dal beneficiario può essere ammissibile se e nella misura in cui rappresenti un costo finale per il beneficiario e non possa essere recuperata da quest'ultimo nell'ambito del regime IVA ad esso applicabile. In questo caso, il beneficiario fornirà prova della sua situazione IVA alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste.

Specifiche in merito ad alcuni casi particolari:

- **Pedaggi autostradali** - Sono considerate spese ammissibili i pagamenti di pedaggi autostradali esclusivamente nelle tratte Pont Saint Martin – Monte Bianco.
- **Agenzie viaggi** - Per prenotazioni di alloggi tramite agenzie viaggi si fa riferimento alla collocazione della struttura ricettiva. I costi sostenuti tramite agenzie viaggi presenti sul territorio valdostano, relativamente a viaggi con treni o aerei o a sistemazioni esterne al territorio valdostano sono riconosciuti unicamente nella misura della percentuale di compenso di agenzia.
- **Diarie** - Per le giornate di ripresa in Valle d'Aosta sono ammesse tutte le diarie, indicate dal rispettivo contratto CCNL se previsto, indipendentemente dalla residenza del singolo collaboratore. Per il calcolo delle singole diarie sono valide le misure accettate fiscalmente nel paese di provenienza della casa di produzione.

Non si considerano spese ammissibili:

- Ricariche telefoniche
- Costi carburante
- Producer's fee
- Personale a tempo indeterminato
- Spese di investimento, ovvero le spese non strettamente connesse al progetto e che rimangono nella disponibilità del richiedente anche dopo l'ultimazione del progetto

Si specifica altresì che all'interno del budget preventivo quindi consuntivo una singola voce non può superare 40% del costo totale. Eventuali eccezioni devono essere sottoposte all'attenzione della Fondazione e, qualora giustificate, eventualmente approvate prima della presentazione della relativa documentazione.

Luogo e Data

timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE - del 17 giugno 2014 - General Block Exemption Regulation ("GBER")
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 54 - Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
 - a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
 - b) aiuti alla preproduzione; e
 - c) aiuti alla distribuzione.

4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

- a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
- b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione. Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
- c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20170710>